

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMITATI SOCI DI ZONA

approvato dal Consiglio Generale tenutosi il 28 giugno 2014

TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1) Il numero dei componenti ciascun Comitato Soci di zona viene definito, entro il 31 luglio 2014, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art.2 del Regolamento delle Sezioni Soci e previsto dall'art.34 dello Statuto sociale.

Esso può variare da un minimo di 7 ad un massimo di 19 membri.

I membri del consiglio d'amministrazione non possono autocandidarsi per i comitati soci di zona. Del comitato soci di zona fa comunque parte, in aggiunta agli eletti, il membro del consiglio d'amministrazione di quel comitato purché non risulti tra quelli segnalati dalla commissione elettorale centrale.

Art. 2) l'elezione a componenti di ciascun Comitato Soci di zona avviene mediante voto segreto, espresso a punto vendita, dai Soci iscritti alla Zona stessa. Per potersi proporre quali candidati alle elezioni del Comitato Soci di zona, è indispensabile presentare la propria formale autocandidatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 3) Nel caso in cui il numero delle autocandidature presentate in una Zona soci sia minore od uguale al numero dei componenti il Comitato Soci di zona da eleggere, non si procederà alle operazioni di voto e si demanderà alla Assemblea separata la scelta del nuovo Comitato che dovrà tener conto delle autocandidature.

Art. 4) Il numero di autocandidature per ciascun Comitato Soci di zona non può essere superiore a 3 volte il numero dei Soci da eleggere. Una volta raggiunto tale limite, non potranno più essere accettate autocandidature.

Art. 5) Nel caso di Zone soci che accorpino più punti vendita è obbligatorio, sempreché siano presentate domande di autocandidature, garantire la rappresentanza di tutti i territori interessati. In questi casi sarà necessario realizzare le operazioni di voto in tutti i negozi. In caso non risulti eletto nessuno del territorio interessato verrà comunque inserito come ultimo degli eletti il candidato di quel territorio che ha ricevuto più voti.

TITOLO II - LA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 6) Il Comitato Soci di zona uscente nomina una Commissione elettorale formata da 3 membri, dei quali 1 con la carica di Presidente, che si incarica di vagliare le autocandidature presentate, accettandole o meno sulla base di considerazioni su requisiti oggettivi e su valutazione del curriculum cooperativo di ciascun Socio autocandidato e comunque secondo quanto indicato al successivo art. 10. Di norma di questa commissione fa parte il membro del consiglio d'amministrazione facente parte di diritto del Comitato Soci di zona che è nominato altresì Presidente della Commissione elettorale stessa.

Art. 7) Le decisioni della Commissione elettorale prese all'unanimità sono inappellabili. In caso di voto a maggioranza, la commissione o il membro in minoranza, possono chiedere il parere della Commissione elettorale centrale. Nel caso una richiesta di autocandidatura non venga accettata, perché non rispondente ai requisiti elencati all'articolo successivo, la Commissione elettorale stessa si incaricherà di darne comunicazione scritta e motivata al Socio che l'abbia presentata, entro un mese dalla data della consultazione.

Art. 8) La stessa Commissione elettorale s'incarica di coordinare le operazioni di voto a punto vendita, facendosi garante della correttezza dello svolgimento, in stretto coordinamento con il Servizio ai Soci. Per il coordinamento delle operazioni di voto, la Commissione può essere assistita, oltretutto da personale appositamente destinato a ciò, da Soci non candidati in quella Zona da essa individuati e formalmente incaricati. I componenti della Commissione Elettorale non possono essere eletti nel Comitato Soci.

TITOLO III - L' AUTOCANDIDATURA

Art. 9) Ciascun Socio, in possesso dei requisiti che seguono, può avanzare la propria autocandidatura a componente solo del proprio Comitato Soci di zona, presentando dal 18 luglio al 4 ottobre 2014 tale richiesta all'ufficio soci del punto vendita Coop ove è iscritto oppure compilando l'apposito modulo online sul sito www.partecipacoop.it.

- Art. 10) Sono considerati requisiti indispensabili per la presentazione dell'autocandidatura:
- l'iscrizione a Libro soci della Cooperativa da almeno 1 anno rispetto alla data di presentazione della autocandidatura stessa; tale principio può essere derogato nel caso di adesione a socio in una delle seguenti sezioni soci: Bergamo, Mapello, Trescore Balneario, Treviglio.
 - il fatto di non svolgere, o aver svolto, attività e/o ricoperto incarichi in palese contrasto con l'attività e gli interessi della Cooperativa e del Movimento nel suo complesso;
 - il non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382* del Codice civile.
 - nel caso di un membro uscente del comitato soci di zona, aver mancato senza

giustificato motivo, a più del 50% delle riunioni.

Costituiscono inoltre titoli preferenziali:

- l'aver già ricoperto incarichi all'interno della struttura sociale della Cooperativa, o la provenienza da altri organismi del Movimento cooperativo;
- prestare, o aver prestato, la propria attività volontaria all'interno di organizzazioni democratiche di solidarietà sociale, educative, culturali o di tutela dell'ambiente;
- il possesso di comprovate competenze riferibili a materia di interesse aziendale o sociale.

Art. 11) Qualora il numero delle autocandidature rispondenti al complesso di tali requisiti [concomitanza dei requisiti di cui all'art.10 lettere a), b), c) e d) nonché sussistenza di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere e), f) e g)] sia superiore a 3 volte il numero dei candidati da eleggere, viene applicato l'ordine cronologico di ricevimento delle autocandidature stesse.

Art. 12) I lavoratori dipendenti della Cooperativa, o di altre società del gruppo Coop Lombardia, possono autocandidarsi, purché in possesso dei requisiti di cui sopra. La condizione di lavoratore dipendente, in ogni caso, non costituisce titolo preferenziale. I dipendenti eletti comunque potranno essere presenti nel numero massimo di 2 (due), nei comitati costituiti fino a 11 componenti, e di 3 (tre) in quelli fino a 19. In caso risultino eletti più di due/tre candidati verranno proclamati eletti i (2/3) più votati. In caso di elezione nel Comitato, detti lavoratori sono ineleggibili a qualsiasi carica di Presidenza del Comitato Soci.

Art. 13) Non è consentita alcuna forma di campagna elettorale esplicita, sia personale che in favore di terzi, realizzata nel punto vendita o all'esterno di esso mediante materiali e mezzi di comunicazione diversi da quelli preparati e consegnati ai candidati per conto della commissione elettorale o in altra forma di comunicazione indifferenziata. Nel caso di accertamento, da parte della Commissione elettorale locale, di violazione di questa norma, il soggetto decadrà dal diritto all'eleggibilità.

TITOLO IV - LE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 14) La Cooperativa si impegna a render noto ai propri Soci, nella forma più estesa ed efficace possibile ed in modo tempestivo, la procedura relativa all'effettuazione delle operazioni di voto per l'elezione dei Comitato Soci di zona.

Art. 15) In ogni punto vendita, nei giorni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la consultazione (in ogni caso non inferiori a 3), viene messo a disposizione un seggio elettorale, le cui operazioni sono coordinate dalla Commissione elettorale locale. Solo in questa sede è possibile esprimere il proprio voto, che è strettamente personale e segreto.

Non è ammesso, pertanto, il voto per delega o per corrispondenza.

Art. 16) Per esprimere il proprio voto, ciascun Socio deve presentare per la registrazione la tessera sociale o qualunque altro documento che attesti la sua iscrizione alla Cooperativa ed alla Sezione soci interessata.

Art. 17) Il Socio ha facoltà di esprimere un numero massimo di voti pari ad 1/3 (o arrotondato all'unità superiore) dei componenti da eleggere. Risulteranno eletti, salvo per i casi previsti negli articoli 5 e 12, i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggior anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

TITOLO V - LA GESTIONE E LA GARANZIA DEL VOTO

Art. 18) La gestione operativa delle operazioni elettorali è definita da un apposito manuale, redatto dal Settore soci e consumatori in accordo con gli organi sociali della Cooperativa. Il rispetto di tutte le norme in esso contenute è condizione indispensabile per la validità della votazione.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa incarica la Commissione elettorale centrale, insieme al Servizio ai Soci, della verifica puntuale delle operazioni di voto.

Qualora vengano riscontrate irregolarità sostanziali, la Commissione elettorale centrale ha facoltà di annullare la validità della consultazione; il Comitato Soci di zona verrà eletto in sede di Assemblea separata di bilancio.

Art. 20) I risultati della votazione, che formano il Comitato soci rinnovato, verranno resi pubblici mediante presentazione alla locale Assemblea separata di bilancio, attraverso la pubblicazione a punto vendita e sul mensile della Cooperativa.

**...non può essere nominato e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'ineligibile, il fallito...*

DATA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

firma leggibile del socio che si candida